



COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

***NUOVO REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI BENEFICI
ECONOMICI***

(Allegato alla deliberazione di C.C. n. 63 del 27.11.2014)
(Modificato con deliberazione di C.C. n. 07 del 29.01.2015)
(Tabella allegata alla deliberazione di G.M. n. 05 del 13.01.2015)
(Modificato con deliberazione di C.C. n. 69 del 28.11.2019)

CAPO I – DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento s'intendono:

- per Regolamento ISEE, il Regolamento per l'accesso e la partecipazione alle prestazioni sociali agevolate in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 29.1.2014;
- per Regolamento delle Associazioni, il Regolamento delle Associazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2005.

ART. 2 – FINALITA'

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente Regolamento disciplina criteri e modalità a cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

ART. 3 – ESCLUSIONI

Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento tutti i contributi che il Comune è tenuto ad erogare a soggetti vari in forza di apposita disposizione di legge. Sono parimenti esclusi i casi in cui il Comune percepisce somme a destinazione contributiva vincolata.

ART. 4 – BENEFICIARI

Destinatari dei benefici economici sono le organizzazioni giuridicamente o liberamente strutturate e le persone fisiche.

CAPO II – ORGANIZZAZIONI

ART. 5 – INTERVENTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI

1. I benefici a favore delle organizzazioni giuridicamente o liberamente strutturate sono disposti a norma del Regolamento delle associazioni.
2. La commissione di cui all'art. 10, comma 2, può decidere, su istanza di parte o d'ufficio, l'erogazione di somme di denaro a favore di organizzazioni giuridicamente o liberamente strutturate anche in deroga all'articolo 2, comma 4, del Regolamento delle associazioni, qualora le organizzazioni stesse svolgano meritevole e notoria attività di utilità sociale nell'ambito del sostegno alle persone.

CAPO III – PERSONE FISICHE

ART. 6 - OBIETTIVI

1. Gli interventi a favore delle persone hanno lo scopo di prevenire o ridurre il disagio generato da reddito insufficiente.
2. Essi non costituiscono un diritto per i richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito e la loro concessione non comporta la totale presa in carico delle persone svantaggiate da parte del Comune.

ART. 7 - PRESUPPOSTI

1. Il conferimento di un qualunque beneficio è subordinato alla presentazione di un'istanza da parte dell'interessato, salvo il dettato dell'art. 10, comma 5.
2. I benefici a favore delle persone fisiche presuppongono la residenza dei beneficiari nel territorio comunale nonché una loro condizione di comprovata indigenza o di temporanea difficoltà economica, accertata mediante la produzione di un attestato ISEE del nucleo familiare che sia inferiore ai valori di soglia individuati in conformità all'articolo 3, comma 2 del Regolamento ISEE. Se nel corso dell'anno si sono verificate accertate modificazioni significative nella condizione reddituale del nucleo, si applica il disposto dell'art. 4, comma 4, del Regolamento ISEE.
3. Oltre all'attestato ISEE è richiesta l'autocertificazione di altri eventuali proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dai componenti il nucleo.

ART. 8 – MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1. I benefici a favore delle persone fisiche consistono nell'erogazione diretta di somme di denaro a titolo di contributo oppure in altre forme di supporto economico indiretto quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'esenzione dal pagamento o la riduzione di tariffe relative a servizi comunali così come l'assunzione totale o parziale a carico del bilancio comunale di tariffe o rette richieste da Enti Pubblici o Privati per prestazioni socio sanitarie dagli stessi fornite.
2. Sono esclusi dall'erogazione diretta di somme di denaro e dall'assunzione totale o parziale a carico del bilancio comunale di tariffe o rette richieste da Enti Pubblici o Privati per prestazioni socio sanitarie da essi fornite coloro che sono titolari di diritti di proprietà su beni immobili (ad eccezione della sola casa di abitazione e di massimo due pertinenze) e coloro che hanno effettuato donazioni di beni immobili o costituito diritti reali di godimento a favore di terzi su beni immobili di proprietà negli ultimi cinque anni.
3. L'intervento del Comune nel conferimento dei benefici indicati al comma 1 è comunque escluso in presenza di una rete familiare – così come dettagliata nell'art. 433 del codice civile – che sia economicamente in grado di supportare finanziariamente gli interessati.

ART. 9 – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Le istanze di riduzione o esenzione di tariffe relative a servizi comunali sono presentate dagli interessati all'ufficio protocollo utilizzando la modulistica predisposta dai rispettivi servizi.
2. L'ammissione alla riduzione è disposta con provvedimento del competente Responsabile di Area che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente.
3. La concessione dell'esenzione è disposta con provvedimento del competente Responsabile di Area dietro approfondita relazione dell'Assistente Sociale sul nucleo del richiedente.

4. Il conferimento dei benefici di cui al presente articolo è disposto per tutto il periodo annuale di durata del servizio, salva comunque la facoltà per il Comune di verificare in corso d'anno il mantenimento dei requisiti d'ammissione in capo ai beneficiari.

ART. 10 – CONTRIBUTI

1. Chi richiede un contributo economico deve presentare istanza allo Sportello dell'Assistenza Sociale presso la sede comunale, che riceve il richiedente ed effettua una prima indagine sulle condizioni della persona e del nucleo familiare. A questa prima analisi può seguire un secondo colloquio, condotto dall'Assistente Sociale di territorio, dietro appuntamento ed eventualmente anche a domicilio, con correttezza metodologica e rispetto della privacy.
2. In merito all'accoglimento dell'istanza decide a maggioranza dei suoi membri una commissione comunale composta dall'Assessore alle Politiche Sociali o Consigliere delegato in materia, dall'Assistente Sociale di territorio, da un Rappresentante della Caritas Parrocchiale e dal Responsabile dell'Area Socio Demografica. La commissione si esprime dietro parere motivato dell'Assistente Sociale, applicando i criteri e osservando i limiti fissati che saranno approvati dalla Giunta Comunale con proprio atto. I limiti possono essere valicati esclusivamente laddove sia necessario fronteggiare situazioni di emergenza abitativa – non risolvibili altrimenti - relativamente a nuclei familiari con figli minori.
3. L'erogazione del contributo avviene con provvedimento del Responsabile dell'Area Socio Demografica. Sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, i contributi possono essere quietanzati a persona diversa dal destinatario, la quale ne garantisce un corretto uso a favore dell'interessato.
4. Di massima l'erogazione del contributo - laddove concesso - avviene entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. La commissione di cui al comma 2 può decidere d'ufficio l'erogazione diretta di somme di denaro a favore di residenti pur in assenza di una loro istanza, qualora sia nota alla commissione medesima l'indigenza dei beneficiari.

ART. 11 – ALTRE FORME DI SUPPORTO ECONOMICO INDIRECTO

1. Per gli interventi economici diversi dall'erogazione diretta di somme di denaro si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10. L'assunzione totale o parziale a carico del bilancio del bilancio comunale di tariffe o rette richieste da Enti Pubblici o Privati per prestazioni socio sanitarie dagli stessi fornite non soggiace ai limiti fissati nell'Allegato di cui all'art. 10, comma 2.
2. Il beneficio dell'erogazione diretta di somme di denaro può essere sostituito da forme alternative di prestazione di beni o servizi su decisione della commissione di cui all'art. 10, comma 2, dietro parere motivato dell'Assistente Sociale.

ART. 12 – CONTRIBUTO A RISTORO DI DANNO SUBITO

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, sono previste erogazioni di somme di denaro – nei limiti fissati annualmente dalla Giunta Comunale - a titolo di ristoro di danno derivante da furto/rapina, documentato nelle forme di legge e subito nel territorio italiano da ultra 65enni.
2. Per il conferimento del beneficio si applica l'art. 7, comma 1, e il primo periodo dell'art.10, comma 3.

ART. 13 - SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Per garantire l'esercizio effettivo del diritto allo studio dei residenti, possono essere istituite borse di studio e disposte contribuzioni per l'acquisto dei libri di testo in deroga parziale alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 in merito ai valori di soglia.
